

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI 10 luglio 2019, n. 201

Regolamento Regionale n. 5 del 26.02.2015 “l’Attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923 ” e s.m.i. articolo 18, comma 2. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL COMUNE DI RIGNANO GARGANICO (FG).

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI**

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

VISTO l’art. 18 del D.lgs 196/03 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.

VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 di Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA ” - Approvazione Atto di Alta Organizzazione.

VISTE le determinazioni del Servizio Foreste n. 70/2014 e n. 73/2014 con le quali è stato istituito il tavolo tecnico dei soggetti portatori di interesse che ha prodotto la proposta di regolamento condivisa e successivamente adottata dalla Giunta Regionale secondo l’iter prefigurato dall’art. 44 dello Statuto Regionale.

VISTO il Regolamento Regionale 26.02.2015, n. 5 “*L’attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923*”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 31, dell’02/03/2015.

VISTO il Regolamento Regionale 25 gennaio 2018, n. 1 “*Regolamento Regionale 26 febbraio 2015 n. 5, l’attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923 – Modifica ed Integrazioni*”

VISTA la Determinazione della Sezione Personale n. 3 del 29.01.2019 di conferimento degli incarichi di direzione del Sezione con la quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali.

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 199 del 05.02.2019 di conferimento degli incarichi di Sezione con la quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali.

CONSIDERATO che il principio di sussidiarietà stabilisce che le attività amministrative vengano svolte dall’entità territoriale più vicina ai cittadini (i Comuni), il R.R. 5/2015 e s.m.i ha previsto l’art. 18, comma 2 che testualmente recita “*I Comuni che intendono disciplinare l’attività pascoliva sui terreni detenuti a qualsiasi titolo, sottoposti a vincolo ai sensi del R.D.L. 3267/1923, adottano propri regolamenti da approvare dal competente Servizio della Regione Puglia*”.

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Conservazione Patrimonio Forestale, dott. Fabio Nicolosi, si riferisce quanto segue.

VISTO la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Rignano Garganico n. 5 del 04.05.2018, di “*adozione del regolamento per attività pascoliva sul demanio civico comunale sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del RDL 3267/1923*” trasmessa con lettera raccomandata prot.9640 del 20.02.2019, ns. prot. 2435 del 08.03.2019.

VISTA la nota di riscontro del Servizio Risorse Forestali prot. n. 2550 del 12.03.2019 con cui si invita il Comune a rettificare il proprio regolamento a seguito di incongruenze rispetto al R.R. 1/2018.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Rignano Garganico n. 19 del 02.05.2019, di *“adozione modifiche articoli 9 e 11 del regolamento per attività pascoliva sul demanio civico comunale sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del RDL 3267/1923 approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 04.05.2018”* trasmessa con nota prot. 3049 del 12.06.2019, ns. prot. 6375 del 13.06.2019.

VISTO e RITENUTO il Regolamento del Comune di Rignano Garganico, conforme a quanto disciplinato dal R.R. 5/2015 e s.m.i. per gli aspetti inerenti il pascolo sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923.

CONSIDERATO che per la verifica del soprassuolo, ai fini del conteggio degli UBA/ettaro, il Comune deve prendere in esame la cartografia disponibile nel portale internet regionale del SIT –Puglia www.sit.puglia.it e non quella riportata nei riferimenti catastali.

RITENUTO opportuno prenderne atto e porre in essere l’adempimento amministrativo consequenziale.

Per quanto sopra riportato, si propone:

- Di approvare, ai sensi dell’art. 18, comma 2 del R.R. n. 5 del 26 febbraio 2015 e s.m.i., il Regolamento del Comune di Rignano Garganico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 04.05.2018 successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 02.05.2019, che costituisce parte integrante della presente determinazione (ALL. A).
- Di dare atto che il Comune potrà rilasciare direttamente le “fide pascolo” nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento approvato di cui al precedente punto sulle particelle in allegato al Regolamento suddetto.
- Di disporre che per la verifica del soprassuolo, ai fini del conteggio degli UBA/ettaro, l’ufficio tecnico comunale preposto deve prendere in esame la cartografia disponibile nel portale internet regionale del SIT–Puglia www.sit.puglia.it e non quella riportata sui certificati catastali.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

Nella pubblicazione dell’atto all’Albo sono state rispettate le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi ed è stata altresì rispettata la tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo i Principi enunciati negli artt. 5 e 6 (Capo II) del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento (UE) 2016/679).

Inoltre la determina è stata redatta in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente dichiarati.

Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo-quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né, per quanto risulta agli atti d’Ufficio, a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione ed è escluso ogni ulteriore onero rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.

P.O. Conservazione Patrimonio Forestale
Dott. Fabio Nicolosi

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal responsabile PO, vista la sottoscrizione che attesta il rispetto della normativa vigente, richiamato il disposto dell'art. 6 della L.R. 7/1997 in materia di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

- Di approvare, ai sensi dell'art. 18, comma 2 del R.R. n. 5 del 26 febbraio 2015 e s.m.i., il Regolamento del Comune di Rignano Garganico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 04.05.2018 successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 02.05.2019, che costituisce parte integrante della presente determinazione (ALL. A).
- Di dare atto che il Comune potrà rilasciare direttamente le "fide pascolo" nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento approvato di cui al precedente punto sulle particelle in allegato al Regolamento suddetto.
- Di disporre che per la verifica del soprassuolo, ai fini del conteggio degli UBA/ettaro, l'ufficio tecnico comunale preposto deve prendere in esame la cartografia disponibile nel portale internet regionale del SIT-Puglia www.sit.puglia.it e non quella riportata sui certificati catastali.
- di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà:
 - a) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - b) pubblicato in forma integrale all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it e sul sito istituzionale del Servizio Risorse Forestali;
 - c) trasmesso in copia conforme all'originale all'Assessorato alle Risorse Agroalimentari;
 - d) trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
 - e) notificato al Comune di Rignano Garganico.
 - f) notificato alla Sezione territoriale di Foggia
- di dare atto infine che il presente provvedimento, composto da n° 4 facciate, di n. 1 (uno) allegato composto da 6 (sei) facciate è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Domenico Campanile



COMUNE RIGNANO GARGANICO Prot. n. 0003049 del 12-06-2019

COMUNE DI RIGNANO GARGANICO
Provincia di Foggia**III SETTORE AMBIENTE, TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE**

REGOLAMENTO COMUNALE

Regolamento Comunale per l'attività pascoliva sul demanio civico comunale sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923.

CAPO I
NORME GENERALIArt. 1 Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento ha la finalità di garantire la gestione, la valorizzazione e la tutela funzionale del patrimonio del Comune di Rignano Garganico, sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923, in attuazione della L.R. n.18, comma 2 del Regolamento regionale n. 5 del 26/02/2015.

A tal fine disciplina le concessioni sui terreni boscati e pascolivi del patrimonio indisponibile forestale del territorio comunale (di seguito denominato "Demanio Forestale Comunale") riportato catastalmente in allegato al presente regolamento.

2. Restano ferme le disposizioni statali e regionali in materia di diritti di uso civico, fatte salve le restrizioni all'attività pascoliva prescritte dalla normativa vigente in materia di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

Art. 2 Disciplina del pascolo nel bosco

1. Il pascolo nel bosco è consentito purchè non se ne comprometta la conservazione e la rinnovazione.

2. Nelle fustaie e cedui coetanei e sul soprassuolo boschivo del territorio comunale l'esercizio del pascolo è consentito:

- al bestiame ovino e suino, dopo che il novellame abbia raggiunto l'altezza di m. 1,5;
- al bestiame bovino, equino e asinino, dopo che il novellame abbia raggiunto l'altezza di m. 3;
- ad altitudine fino a 600 (seicento) metri dal 15 marzo al 30 novembre;
- ad altitudine superiore a 600 (seicento) metri dal 1° aprile al 31 ottobre:

A seguito di valutazione circa lo stato vegetativo del bosco, opportunamente documentato da tecnico abilitato, il pascolo è consentito nelle fustaie e nei cedui avviati ad alto fusto.

3. Il pascolo nel bosco ha luogo esclusivamente in presenza di personale di custodia o mediante opportune recinzioni preventivamente autorizzate dagli Enti competenti.

4. Resta ferma la facoltà da parte del Comune di autorizzare l'esercizio del pascolo anche in periodi diversi da quelli stabiliti al comma 2 del presente articolo, in funzione dell'andamento climatico stagionale e delle reali disponibilità di risorse foraggiere su apposita istanza corredata da relazione sottoscritta da un tecnico abilitato.

Art. 3 Disciplina del pascolo sui terreni pascolivi

1. L'esercizio del pascolo sui terreni pascolivi (pascolo, pascolo cespugliato, pascolo arborato) è autorizzato:

- ad altitudine fino a 600 (seicento) metri dal 15 marzo al 30 novembre;
- ad altitudine superiore a 600 (seicento) metri dal 1° aprile al 31 ottobre.

2. Il pascolo vagante o brado degli animali può esercitarsi solo sui terreni condotti sulla base di rapporti contrattuali validi a norma di legge, purchè recintati a mezzo chiudente preventivamente autorizzate dagli Enti competenti.

3. Resta ferma la facoltà da parte del Comune di autorizzare l'esercizio del pascolo anche in periodi diversi da quelli stabiliti al comma 1 del presente articolo, in funzione dell'andamento climatico stagionale e delle reali disponibilità di risorse foraggiere su apposita istanza corredata da relazione sottoscritta da un tecnico abilitato.

Art. 4 Disposizioni riguardanti l'attività pascoliva nelle aree naturali protette e SIC-ZPS

1

COMUNE RIGNANO GARGANICO Prot. n. 0003049 del 12-06-2019

1. Le norme previste dal presente regolamento si applicano nelle aree S.I.C. (Sito interesse Comunitario) e Z.P.S. (Zone Protezione Speciale) della Rete Natura 2000, in assenza di specifici piani di gestione.

2. Sono fatte salve le disposizioni sul pascolo contenute negli strumenti e nei provvedimenti specifici adottati dagli Enti di gestione delle aree naturali protette, d'intesa con il competente Servizio della Regione Puglia.

Art.5 Disciplina del pascolo delle capre

1. In applicazione dell'art, 9, lett. C) del R.D.L. 3267/1923, il pascolo delle capre:

- a. è vietato nei boschi e sui terreni ricoperti da cespugli aventi funzioni protettive;
- b. è escluso nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione a allo stadio di novellame;
- c. è escluso nei boschi situati sui terreni mobili e quelli in forte pendenza.

2. Il Comune può autorizzare eccezionalmente il pascolo delle capre, escluso in ogni caso nei boschi di cui alle lettere b.e c. del comma 1), a condizione che le capre vengano avviate senza sosta al pascolo per le strade stabilite nell'autorizzazione stessa.

Art.6 Divieti e limiti al pascolo

1. Nel territorio boscato del Comune il pascolo, il transito o l'immissione sono vietati:

- a. per un periodo di 10 anni agli animali di ogni specie nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi;
- b. agli animali di ogni specie nei boschi chiusi al pascolo;
- c. agli animali di ogni specie nelle fustaie disetanee che sono in continua rinnovazione.

2. Nei boschi vetusti, troppo radi e/o degradati e in quelli interessati da interventi di diradamento di tipo moderato finalizzati esclusivamente alla rinaturalizzazione del bosco, il Comune può consentire il pascolo in forma limitata indicandone la durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezione ed in turni di riposo.

3. Nel territorio con soprassuolo pascolivo l'attività al pascolo è vietata:

- a. sui terreni deteriorati a causa di un carico di bestiame eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico in cui predominano le specie a scarso valore tabulare, poliennali con evidenti segni di erosione superficiale, costipamento e sentieramento.

Il Comune può consentire il pascolo in forma limitata, indicandone la durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezioni ed in turni di riposo;

- b. sui terreni pascolivi percorsi dal fuoco, per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dall'evento, al fine di salvaguardare la copertura del terreno, e consentire la ripresa del manto vegetale.

Art. 7 Personale addetto alla custodia del bestiame

1. La custodia del bestiame può essere affidata ad addetti di età non inferiore a 16 anni e comunque conforme alla normativa sul lavoro minorili.

2. Ad ogni addetto non possono essere affidati più di 50 (cinquanta) capi di bestiame grosso (equino e/o bovino e/o asino) o più di 250 (duecentocinquanta) capi di bestiame minuto (ovino o suino).

CAPO II

CONCESSIONE SUI TERRENI DEL DEMANIO FORESTALE COMUNALE

Art. 8 Concessione sul demanio forestale comunale

1. Il pascolo ai sensi degli artt. 8 e 9 del R.D.L. n. 3267/1923 sui terreni del Demanio forestale comunale è esercitato a seguito di apposita concessione.

COMUNE RIGNANO GARGANICO Prot. n. 0003049 del 12-06-2019

2. L'istanza di concessione al pascolo sui terreni del Demanio forestale comunale è inoltrata al Comune che rilascia il provvedimento di concessione entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza previa acquisizione del parere, se dovuto dell'Ente di gestione dell'area naturale protetta.
3. Per i casi di cui all'art. 5 comma 2 ed art. 6 commi 2 e 3 del presente Regolamento, il Comune rilascia apposita concessione a seguito di presentazione di relazione a firma di tecnico abilitato ed il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza
4. Qualora l'istanza prevede la concessione di pascolo in deroga a quanto previsto dagli artt.2 e 3 comma 1 del presente regolamento, il Comune rilascerà entro 20 giorni la richiesta all'esercizio del pascolo in deroga.
5. In caso di incendi la concessione decade e l'esercizio del pascolo è vietato. La nuova concessione per l'esercizio del pascolo deve escludere le aree percorse dal fuoco con un buffer di almeno 20 metri.

Art.9 Requisiti

1. Il pascolo sui terreni del Demanio forestale comunale sarà concesso con diritto di precedenza ai soggetti con aziende ricadenti nel territorio di Rignano Garganico, residenti o con sede legale nel Comune di Rignano Garganico, che svolgono l'attività esclusiva o prevalente di allevatore di bestiame, di coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale (di seguito IAP) o di imprenditore agricolo con azienda ad indirizzo zootecnico, registrati all'ASL e dotati di partita IVA ed iscrizione REA.
2. Ai fini dell'assegnazione delle aree da concedere, di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono titoli preferenziali:
 - a. essere proprietario e/o conduttore di aziende zootecniche limitrofe alle aree richieste in concessione;
 - b. essere in possesso di concessioni al pascolo nell'anno precedente alla data di presentazione della domanda;
 - c. non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio;
 - d. non aver riportato condanne per i reati relativi all'esercizio abusivo del pascolo.
 Il suddetto titolo preferenziale, di cui al sopraccitato comma "b", può essere esercitato per un massimo di quattro volte consecutive.
 Dopo il quarto anno il titolo preferenziale decade ed è sostituito dal possesso del requisito di "giovane allevatore insediato".

CAPO III CARICO DI BESTIAME

Art. 10 Unità di carico

1. Il carico di bestiame ammissibile oggetto di autorizzazione va determinato in U.B.A. (Unità di Bestiame Adulto) tenuto conto dei seguenti indici di conversione:
 - a. per ogni bovino di età superiore ai 2 anni 1,00 UBA
 - b. per ogni bovino di età compresa tra i 6 e i 24 mesi 0,60 UBA
 - c. per ogni ovino o caprino 0,15 UBA
 - d. per ogni equide di età superiore a 6 mesi 1,00 UBA
 - e. per ogni suino 0,30 UBA.

Art. 11 Carichi di bestiame ammissibili

1. Il carico di bestiame ammissibile per superficie pascoliva è stabilito in ragione alla produttività della cotica erbosa e sulla base degli indici di conversione di seguito riportata:
 - a. pascolo: 1 UBA ogni 2 Ha. Di superficie/anno
 - b. bosco: 1 UBA ogni 3,5 Ha. Di superficie/anno
2. Il carico di bestiame nel bosco può essere aumentato previa dimostrazione di specifica compatibilità attraverso la presentazione di una relazione tecnica agronomica-forestale con riferimento ai caratteri botanici, vegetazionale. Il carico non può essere aumentato oltre 1 UBA ogni 3 ettari per le superfici boschive non inferiori a 10 ettari.
2. Le strade e i viottoli di campagna non possono essere sbarrati con sistemi fissi nei terreni concessi a pascolo.

COMUNE RIGNANO GARGANICO Prot. n. 0003049 del 12-06-2019

3. Gli affidatari sono obbligati, qualora durante il periodo di concessione al pascolo si verificano malattie infettive o contagiose, ad eseguire tutte le misure di profilassi indicate dalle competenti autorità.

CAPO IV
TARIFFE, DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 12 tariffe

1. L'importo del canone di concessione dei terreni per l'uso del pascolo sarà stabilito con apposito atto dell'Amministrazione Comunale nel rispetto della normativa vigente in materia;

Art. 13 divieti

E' vietato:

- a. sub-concedere il diritto di concessione;
- b. effettuare l'esercizio del pascolo in modo difforme dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero nel presente regolamento;
- c. tagliare alberi o arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune e ove necessario della Regione Puglia, resa ai sensi del Regolamento Regionale 30/6/2009, n. 10;
- d. immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato.

Art. 14 Revoca concessione

1. Si procederà alla revoca della autorizzazione il pascolo per:
 - a. sub-concessione;
 - b. violazione delle norme in materia di incendi;
 - c. più di due infrazioni nell'arco della durata della concessione;
 - d. accertamento relativo a pascolo senza custodia;
2. Intervenuta la revoca non si potrà procedere al rilascio di una nuova concessione al pascolo per un periodo non inferiore ad anni tre.

Art. 15 Controlli e Sanzioni

1. Il controllo del rispetto delle presenti norme e l'irrogazione delle sanzioni sono demandati agli organi direttamente designati dalle leggi.
2. Restano valide le sanzioni previste per la violazione di divieti contenuti in specifiche disposizioni nazionali e regionali.
3. I proventi della concessione della fida pascolo, saranno introitati ad apposito capitolo ed utilizzati per interventi di miglioramento in ambito agro-silvo-pastorale.
4. L'invio di animali al pascolo in numero superiore rispetto a quello dichiarato comporta, il pagamento del canone evaso e delle relative sanzioni.

CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 Norme transitorie e finali

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni statali e/o regionali che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale oltre alla tutela dell'ambiente, la sanità pubblica e la polizia veterinaria.

COMUNE RIGNANO GARGANICO Prot. n. 0003049 del 12-06-2019

2. Il presente regolamento, adottato dal Consiglio Comunale, sarà esecutivo alla intervenuta approvazione da parte del competente Servizio della Regione Puglia ai sensi dell'art. 18, comma 2 del Regolamento Regionale n. 51 del 25/1/2018.

3. Ogni precedente disposizione e regolamento in materia si intendono abrogati.



COMUNE RIGNANO GARGANICO Prot. n. 0003049 del 12-06-2019

TABELLA SINTETICA PER ATTIVITA' PASCOLIVA SUL DEMANIO CIVICO SOTTOPOSTO A VINCOLO IDROGEOLOGICO DEL
 COMUNE DI RIGNANO GARGANICO

FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE (HA)	CONTRADA
3	18 AA	94.51.16	DIFESA
3	18 AB	20.00.00	DIFESA
8	162	03.52.21	COPPA DI FORNO
8	170 AA	03.22.25	COPPA DI FORNO
8	170 AB	00.59.30	COPPA DI FORNO
14	1 AA	44.63.30	VALLE LARIO
14	1 AB	25.00.10	VALLE LARIO
14	49 AA	80.18.36	VALLE LARIO
14	49 AB	20.09.13	VALLE LARIO
23	5 AA	02.67.18	MACELLO
23	5 AB	00.15.57	MACELLO
23	18 AA	40.00.00	CANTALUPO
23	18 AB	63.92.89	CANTALUPO
25	26	06.28.24	MONTE SACRO
33	119	06.69.42	MADONNA DI CRISTO
33	222	04.40.52	CANTALUPO
33	224	01.04.92	CANTALUPO

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPLETO
 DA NUMERO 6 FACCIATE
[Signature]

6